EREME BOTTO



CSC Centro Stabile di Cultura

VERBALE DI RIUNIONE

San Vito di Leguzzano, 6 ottobre 2009

In data 6 ottobre 2009 si è tenuto il Consiglio direttivo dell'associazione CSC-Centro Stabile di Cultura che, dopo aver proceduto alla revisione dello statuto associativo, lo ha sottoposto alla valutazione dell'assemblea dei soci per la sua approvazione.

L'Assemblea dei soci lo ha approvato in tutte le sue parti.

In allegato il nuovo statuto

In fede

lidic Butoli

Lidia Bertoli

Presidente CSC-Centro Stabile di Cultura

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita in forma di associazione, anche ai sensi del decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 e della Legge 383 del 7.12.2000 (S4759), un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"C.S.C. - Centro Stabile di Cultura"

Art 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

Il C.S.C. – Centro stabile di Cultura è una libera associazione che svolge attività culturale, attraverso diverse iniziative, quali ad esempio:

- l'organizzazione di spettacoli musicali, proiezione di video e films in genere, spettacoli teatrali,
 conferenze e dibattiti;
- la realizzazione e diffusione di pubblicazioni di materiali audiovisivi e a stampe;
- la gestione di altre iniziative analoghe
- la somministrazione di alimenti e bevande

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività ausiliarie e sussidiarie, in quanto ad esso finalizzate.

Art. 3

L'associazione ha sede in San Vito di Leguzzano (VI), in via Leogra.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

OSTRE LIST

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - entrate realizzate nello svolgimento delle sue attività e compensi per servizi prestati a privati
 o ad Enti pubblici e privati, anche a seguito di convenzioni;

el mesente associativo e delle modalità associative.

 contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile.

ASSOCIATI

Art 5

sono soci della Associazione le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di prettivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ASSEMBLEE

ART. 6

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i SOCI, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina degli organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

de la cocio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e de modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, con il limite di una delega per socio.

L'assemblea è presidente del Consiglio ovvero, in caso di assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli sembleori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costilutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quati degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quati degli associati.

Tutti i soci hanno diritto di casere eletti alle cariche sociali.



AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre e non superiore a undici. I suoi membri sono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di cinque anni al termine dei quali possono essere riconfermati nella carica.

Se i membri del consiglio direttivo sono tre, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta de almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi del più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto del presidente e dal segretario.

I consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

BILANCIO ED UTILI

Art. 8

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.



SCIOGLIMENTO

Art. 10

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione operante in analogo settore.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 11

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo del Libro I del codice civile.



have butter

al n. 2180

con esatte Exercic Destroy and Donatella A. CHEMELLO